

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI CORMONS**

P.E.B.A.

Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche

**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'**

**Gruppo di lavoro
Emma Taverna architetto
Filippo Cargnello architetto**

INDICE

1.PREMESSA	3
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2 CARATTERISTICHE DEL PIANO	5
Errore. Il segnalibro non è definito.	
2.3 DESCRIZIONE DEL PAC	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.1 Obiettivi del PAC	5
2.4 IN QUALE MISURA IL PIANO STABILISCE UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER PROGETTI ED ALTRE ATTIVITA', O PER QUANTO RIGUARDA L'UBICAZIONE, LA NATURA, LE DIMENSIONI E LE CONDIZIONI OPERATIVE ATTRAVERSO LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE.	5
2.5 IN QUALE MISURA IL PIANO INFLUENZA ALTRI PIANI O PROGRAMMI, INCLUSI QUELLI GERARCHICAMENTE ORDINATI	5
2.6 LA PERTINENZA DEL PIANO PER L'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE	6
2.7 PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI AL PIANO O PROGRAMMA	6
2.9 LA RILEVANZA DEL PIANO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE DELL'AMBIENTE	6
3 EFFETTI POTENZIALI DEL PIANO	6
3.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI	6
3.2 CARATTERE CUMULATIVO DEGLI EFFETTI	8
4 CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI	8
4.1 PROBABILITA', DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITA' DEGLI IMPATTI	8
4.2 RISCHI PER LA SALUTE UMANA E L'AMBIENTE	8
4.3 ENTITA' ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI IMPATTI	8
4.4 VALORE E VULNERABILITÀ DELLE AREE INTERESSATE DAL PAC	8
4.5 IMPATTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE.....	8
4.6 NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI EFFETTI	9
5. CONCLUSIONI	9

1.PREMESSA

Il presente documento, redatto in conformità ai dispositivi normativi che regolano la Valutazione Ambientale in Italia, viene elaborato in relazione al Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche di Cormons (Gorizia).^[1] La procedura di verifica preliminare, effettuata in base ai criteri fissati dalle disposizioni legislative in materia, permetterà di valutare se le previsioni di Piano possono avere effetti significativi sull'ambiente e, solo in quel caso, attivare la procedura di VAS.

La verifica è attivata allo scopo di valutare se i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2, del d. lgs. 152/2006, possano avere effetti significativi sull'ambiente e debbano essere sottoposti alla fase di valutazione di VAS come prevista dalla normativa vigente.

Per una precisa verifica degli effetti, delle interazioni ambientali e socio-economiche connesse alla modifica dell'assetto del territorio, risulta indispensabile riconoscere e qualificare gli elementi che connotano il contesto territoriale nel quale si interviene. La verifica, quindi, individua e accerta eventuali i punti critici, in riferimento alle caratteristiche degli elementi che contribuiscono a determinare il quadro ambientale, finalizzando le risposte.

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

La Valutazione Ambientale Strategica o VAS è un processo di supporto alle decisioni riguardo la progettazione del territorio introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 Giugno 2001: "Direttiva del Parlamento Europeo che riguarda la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente".

Il livello Europeo

L'articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS definisce quale obiettivo del documento quello di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile". Più precisamente, la valutazione ambientale prevede l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione, del pubblico e delle autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese. In base alla stessa Direttiva, la VAS ha come oggetto i piani e i programmi, preparati e/o adottati da un'autorità competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Si applica ai settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.

Il livello nazionale

A livello nazionale la Direttiva europea è stata recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" successivamente modificato e sostituito integralmente alla parte seconda dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, entrato in vigore il 13 febbraio 2008. Quest'ultimo provvedimento legislativo ha adeguato i contenuti inerenti la procedura di VAS ai canoni della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, facendo uscire di fatto l'Italia da alcune procedure di infrazione a cui era incorsa successivamente all'entrata in vigore della parte II del Dlgs 152/06.

Il livello regionale

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, aveva legiferato in materia con propria legge 11/2005, successivamente abrogata negli artt. 4-11, con un esplicito rimando alle disposizioni di carattere nazionale. (cfr. LR Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13)

L'unica disposizione legislativa vigente in materia di VAS, aggiornata ai contenuti della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13, è l'art. 4 della Legge regionale 5 dicembre 2008 n.16, "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

Di seguito, con deliberazione 2627 del 29 dicembre 2015 la giunta Regionale ha approvato gli indirizzi generali per la Valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli enti pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia.^[2]

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare è redatto in riferimento a quanto richiesto all'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi dall'attuazione del piano. La redazione del Rapporto preliminare di verifica viene effettuata sulla base dei criteri dell'allegato I alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 aggiornato al terzo correttivo D.Lgs 128/2010.

Al fine di verificare l'assoggettabilità viene predisposto un unico documento, un Rapporto Preliminare, che contiene "le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato della Direttiva" sopra citata:

a) delle caratteristiche della variante e in particolare dei seguenti elementi:

- in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura la variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali relativi alla variante;
- la rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

b) delle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:^[1]_{SEP}

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale^[1]_{SEP}
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite^[1]_{SEP} dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

2 CARATTERISTICHE DEL PIANO

La struttura del PEBA segue le indicazioni delle Linee guida della Regione FVG si articola in tre fasi principali

- prima fase: analisi dello stato di fatto;
- seconda fase: progettazione degli interventi;
- terza fase: programmazione degli interventi.
-

La prima fase prevede l'individuazione degli spazi urbani e la analisi del grado di accessibilità delle aree. Contestualmente è prevista, durante tale fase di analisi, un momento di partecipazione pubblica con il coinvolgimento degli stakeholders locali attraverso questionari, focus group. La seconda fase, progettuale, si attua nella definizione degli interventi necessari all'eliminazione delle barriere architettoniche degli spazi urbani e nella stima dei costi necessari per attuare gli interventi rivolti a determinare una condizione generale di accessibilità e fruizione dei siti analizzati. La terza ed ultima fase prevede la priorità degli interventi e la programmazione temporale degli stessi in base alla loro fattibilità e alla disponibilità economica dell'Amministrazione comunale.

2.3.1 Obiettivi del PEBA

Il presente Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) si prefigge di migliorare l'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e realizzazione di percorsi accessibili, e di migliorare l'accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito, per garantire a tutti pari condizioni di fruizione, indipendentemente dalle abilità e capacità psicofisiche di ciascuno.

Di fatto il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche si sviluppa attraverso un censimento delle situazioni di non accessibilità (in termini di barriere architettoniche), per gli assi di spostamento a piedi lungo le vie del paese, per gli spazi pubblici all'area aperta. Il PEBA elaborato per il Comune di Cormons nasce da un confronto con l'Amministrazione Comunale che ha fornito ai progettisti le prime indicazioni relative e dall'incontro con i portatori di interesse presenti sul territorio.

L'obiettivo esplicito del PEBA di Cormons è, quindi, garantire il raggiungimento di un soddisfacente grado di mobilità di tutte le persone all'interno dell'ambiente urbano. Nello specifico il PEBA del Comune di Cormons approfondisce in modo preponderante la mobilità pedonale, al fine di favorire l'autonomia delle persone indipendentemente dall'età e dello stato di salute, e di privilegiare un'utenza pedonale della città, coerentemente con criteri di sostenibilità ambientale e sociale.

2.4 IN QUALE MISURA IL PIANO STABILISCE UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER PROGETTI ED ALTRE ATTIVITA', O PER QUANTO RIGUARDA L'UBICAZIONE, LA NATURA, LE DIMENSIONI E LE CONDIZIONI OPERATIVE ATTRAVERSO LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE.

Per definizione i PEBA sono gli strumenti di programmazione con finalità esecutive attraverso elaborati che, in coerenza con lo strumento comunale, precisano gli interventi possibili su una porzione di territorio limitato e ne organizzano l'attuazione nella zona individuata. Considerata la presenza di una serie di soluzioni tipo da seguire in fase di attuazione delle previsioni del Piano, il P.E.B.A. definisce un quadro di riferimento per altri progetti ed altre attività.

2.5 IN QUALE MISURA IL PIANO INFLUENZA ALTRI PIANI O PROGRAMMI, INCLUSI QUELLI GERARCHICAMENTE ORDINATI

Attraverso l'individuazione cartografica e l'elaborato progettuale e programmatico, il PEBA stabilisce le modalità operative su cui orientare la modifica prevista, in attuazione delle normative vigenti, assicurando il corretto insediamento urbanistico delle previsioni.

Il PEBA è uno strumento di programmazione finalizzato a fornire gli indirizzi operativi per l'attuazione di interventi per il miglioramento della qualità dei cittadini. Il P.E.B.A. definisce modalità di intervento e di

gestione degli spazi pubblici che, su indicazione dell'Amministrazione, potrebbero influenzare altri piani o programmi (es. P.R.G.C. – Piano della mobilità urbana – Piano delle piste ciclabili)

2.6 LA PERTINENZA DEL PIANO PER L'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Il PEBA per tipologia e dimensione degli interventi proposti non esplicita in forma diretta obiettivi di sostenibilità, tuttavia, poiché il PEBA è indirizzato al miglioramento delle condizioni di fruibilità degli spazi urbani attraverso gli interventi previsti apporta un miglioramento del benessere sociale e ambientale.

2.7 PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI AL PIANO O PROGRAMMA

Considerata la distanza da zone tutelate dal punto di vista ambientale e la tipologia degli interventi previsti dal PEBA si può ritenere che non emergano problemi ambientali rilevanti pertinenti al piano.

2.9 LA RILEVANZA DEL PIANO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE DELL'AMBIENTE

Per questioni di scala dimensionale dell'intervento e per la sua destinazione d'uso, il PEBA in oggetto, non riveste rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria se non nei termini previsti dall'applicazione delle vigenti normative statali e locali.

Gli interventi proposti dal PEBA:

- non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche, relativa alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;
- non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richieda approfondimenti circa una sua valutazione di incidenza sui siti medesimi.

3 EFFETTI POTENZIALI DEL PIANO

3.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI

Per effettuare la valutazione dei potenziali impatti generati dalle previsioni del presente PEBA, data anche l'eterogeneità degli interventi previsti, è stata utilizzata una check-list di capacità di piano.

Tali capacità di piano sono state individuate per le diverse componenti ambientali potenzialmente suscettibili d'impatto. ¹¹⁷ All'interno della check-list sono stati utilizzati i colori per indicare se i possibili effetti abbiano valenza negativa, positiva o non abbiano di fatto influenza. Gli effetti evidenziati e gli interventi mitigativi sono approfonditi nei paragrafi successivi.

E' necessario innanzitutto identificare le componenti ambientali e la natura degli effetti del piano. Le componenti ambientali sono state desunte dall'allegato VI lettera f) del d.lgs. 152/2006e sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

- atmosfera
- acqua
- suolo e sottosuolo
- flora, fauna, vegetazione, ecosistemi
- paesaggio
- patrimonio culturale (anche architettonico e archeologico) e beni materiali
- popolazione e aspetti socio economici.
- rifiuti
- mobilità
- rumore

La matrice di seguito riportata esprime un giudizio sintetico di compatibilità ambientale con riferimento a ciascuna componente analizzata.

	INTERFERENZA NULLA O SCARSAMENTE RILEVANTE Indica che le azioni del PEBA non modificano le caratteristiche del sistema ambientale locale e che gli interventi correttivi eventualmente necessari sono da considerarsi di tipo ordinario o corrispondono ad adempimenti richiesti della normativa vigente
	INTERFERENZA DI MEDIA CRITICITÀ Indica che la compatibilità delle azioni del PEBA con le caratteristiche del sistema ambientale locale è subordinata alla previsione di opportune misure di mitigazione.
	INTERFERENZA ELEVATA Indica la possibilità di impatti rilevanti sulle caratteristiche del sistema ambientale e paesaggistico locale, per i quali può essere necessario definire una complessiva revisione del PEBA o prevedere misure di mitigazione e compensazione a carattere prescrittivo di estrema importanza

Componente	Descrizione effetto	Interferenza
Atmosfera	Le proposte del PEBA miglioreranno la mobilità dolce intesa come mobilità pedonale e di conseguenza potrebbero esserci benefici anche a livello di qualità dell'aria.	
Acqua	Gli interventi programmati dal PEBA non apporteranno variazioni rispetto ai corsi d'acqua del territorio comunale.	
Suolo e sottosuolo	Il PEBA non comporta un aumento del consumo del suolo in quanto propone la riqualificazione di percorsi urbani esistenti	
Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi	La verifica non ha rilevato particolari rilevanze naturali ed ecologiche, né esistenti né potenziali sull'area oggetto di PEBA o nelle vicinanze, per tanto non si evidenziano particolari impatti negativi. La proposta del PEBA, non comporta la riduzione e la frammentazione di aree con un alto carattere di naturalità e non incide significativamente sul territorio con riduzione o impoverimento di aree ad alto valore ecologico. Inoltre, non ha influenza sulle specie vegetali e animali ritenute da salvaguardare.	
Paesaggio	La proposta del PEBA consentirà di ristabilire e migliorare fruibilità e relazioni tra le diverse parti città, rendendo possibile una notevole valorizzazione del paesaggio urbano.	
Popolazione	Le proposte del PEBA migliorano la qualità della vita della popolazione, sia per quanto riguarda le attività quotidiane che per quelle riguardanti l'attività turistica.	
Rumore	Gli interventi programmati dal PEBA non apporteranno variazioni significative al clima acustico del territorio comunale.	
Energia	Gli interventi programmati dal PEBA non apporteranno variazioni significative al consumo di energia del territorio comunale.	

Mobilità	I Piano agisce su elementi inerenti la sostenibilità ambientale favorendo ed agevolando la mobilità dolce, in particolare quella pedonale, in alternativa all'impiego di vetture, pubbliche o private, per gli spostamenti in ambito urbano.	
Rifiuti	Gli interventi programmati dal PEBA non apporteranno variazioni significative alla produzione di rifiuti del territorio comunale.	

4 CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI

4.1 PROBABILITA', DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITA' DEGLI IMPATTI

Gli interventi disciplinati PEBA in oggetto, riguardano sostanzialmente la riqualificazione dei percorsi urbani esistenti da attuarsi nel territorio secondo una programmazione temporale che porti alla totale eliminazione delle barriere architettoniche presenti. Gli effetti minimi introdotti dal P.E.B.A. possono essere legati alle attività di cantiere, ma comunque da ritenersi limitati nello spazio e nel tempo.

3.2 CARATTERE CUMULATIVO DEGLI EFFETTI

Gli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni del P.E.B.A. non presentano carattere cumulativo: gli interventi producono effetti di entità trascurabile in quanto interessano aree urbanizzate in contesto prevalentemente edificato .

4.2 RISCHI PER LA SALUTE UMANA E L'AMBIENTE

Le attività proposte dal PEBA, per tipologia, dimensioni e distanza da aree naturali tutelate, non comportano particolari rischi di incidenti con implicazioni ambientali e/o rischi per la salute umana, fatta eccezione per quelli strettamente legati all'attività di cantiere necessaria per la riqualificazione i percorsi interessati, disciplinata da specifica normativa di settore.

4.3 ENTITA' ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI IMPATTI

Per l'oggetto degli argomenti trattati, non si ravvisano impatti tali da interessare aree esterne agli ambiti urbani di trasformazione. Gli spazi interessati dalle attività di PEBA sono limitati alle aree edificate esistenti e alle sue pertinenze e il raggio d'azione è ridotto all'immediata vicinanza ad esse, pertanto non relazionabili con il contesto più ampio.

4.4 VALORE E VULNERABILITÀ DELLE AREE INTERESSATE DAL PEBA

Le modifiche proposte dal P.E.B.A. per tipologia e dimensioni, non influiscono su aree con presenza di particolari caratteristiche naturali o di qualità ambientale e/o culturale.
L'area di intervento comprende anche aree soggette ai vincoli di tutela previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, per le quali però non sono previste trasformazioni a seguito dell'adozione del P.E.B.A

4.5 IMPATTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE

Le proposte del PEBA, come già verificato nei capitoli precedenti:

- non interessano habitat di valore naturalistico a livello comunitario (rete Natura 2000)
- non interessa Prati Stabili di cui alla L.R. 9/2005,
- non danneggiano specie animali o vegetali naturalisticamente rilevanti,
- non introduce novità rispetto agli interventi già programmati.

4.6 NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI EFFETTI

La Direttiva 2001/42/CE ha posto l'accento sulla necessità di valutare la transfrontalierità degli effetti. Considerate le caratteristiche del PEBA proposto si può ragionevolmente ritenere che lo strumento urbanistico in oggetto non produca effetti negativi significativi sulle matrici ambientali nell'area vasta tali da rendere necessario un coinvolgimento delle autorità extraconfine.

5. CONCLUSIONI

In esito a quanto sviluppato nel presente documento, sulla base dei contenuti e delle valutazioni affrontate, relativamente agli effetti ambientali riconducibili al PEBA, in sintonia con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di VAS, si conclude che il Piano in oggetto è:

- coerente con gli obiettivi strategici del PRGC;
- compatibile con gli aspetti ambientali e paesaggistici del centro storico;
- non significativo in termini di incidenza sui Siti Natura 2000.

Tutto ciò premesso, il PEBA risulta compatibile con le linee strategiche sovraordinate e con l'ambiente e la sua attuazione non introduce potenziali effetti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di Valutazione ambientale strategica di cui agli artt. 13-18 del D.lgs 3 aprile 2006, n.152.